



STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE

riMA-armonica ODV ETS

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE E SEDE L'associazione, nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'ente del Terzo settore, denominata: " riMA-armonica ODV " (d'ora in avanti denominata Associazione) assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Dove per ODV sta per Organizzazione di Volontariato. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" o "ETS" e diventerà " riMA-armonica ODV ETS".

L'Associazione ha sede legale in via DELLA FONTANA 31 in VITERBO. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L'Associazione opera sul territorio della provincia di VITERBO di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.



ARTICOLO 2) UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE ACRONIMO ODV O

DELL' INDICAZIONE DI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

- L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3) STATUTO L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 4) EFFICACIA DELLO STATUTO Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ARTICOLO 5) INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO Lo statuto è valutato secondo

le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri

dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ARTICOLO 6) FINALITA' E ATTIVITA' L'Associazione esercita in via

esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di

terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato

degli associati è/sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,

servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla

legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

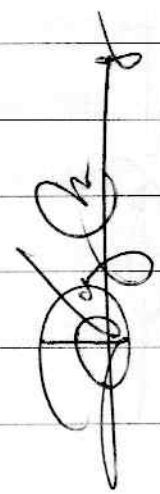
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della

legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di





promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del

presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,

nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche

dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o

affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della

normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale

necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi

istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di

raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

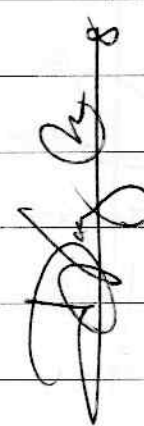
correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle

disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.



L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo

neppure da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese

vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa

documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o

secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro

dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto

patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la

qualità di socio.

L'associazione in virtù delle finalità proprie e del cammino cristiano

ritiene necessaria l'individuazione di un direttore spirituale;

ARTICOLO 7) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE Sono soci dell'Associazione tutte

le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse

da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su

domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato

e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo

versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a

socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate

dall'esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, il

Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60

giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da

tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. I soci cessano di appartenere all'Associazione per: a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo; b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso; c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 8) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.117/2017;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

E il dovere di:

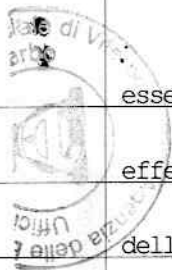
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ARTICOLO 9) GLI ORGANI SOCIALI Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può



essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini

dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 10) L'ASSEMBLEA L'Assemblea è l'organo sovrano

dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è

presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal

Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente

dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso almeno 7

giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data

della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale

data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es:

sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro

dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei

soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono

palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Gli associati possono

intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di

telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle

riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal segretario e conservato presso la sede

dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può

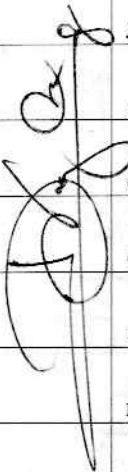
essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per

la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È

ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 11) COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 **ARTICOLO 12) ASSEMBLEA ORDINARIA** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi

le di Vi
rbo
Ufficio
Ente Eni

rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 14) CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

• predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

• predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

• deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

• stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

• curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 4 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di un anno e possono essere rieletti. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

provincia di
terzo
e
di
terzo

ARTICOLO 15) IL PRESIDENTE Il presidente rappresenta legalmente

l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il

Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni

volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la

maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del

mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo

presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e

presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al

Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente

sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi

sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 16) ORGANI DI CONTROLLO L'Organo di controllo, monocratico o

collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs.

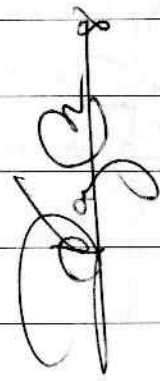
117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve

essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso

di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere

posseduto da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;





- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 17) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 18) RISORSE ECONOMICHE Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017; proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017; rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017; ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

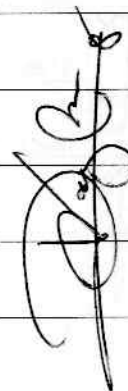
ARTICOLO 19) RISORSE ECONOMICHE L'Associazione può essere proprietaria di beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili

ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 20) BENI I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 21) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO

DEL PATRIMONIO L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ARTICOLO 22) BILANCIO DI ESERCIZIO I documenti di bilancio

dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 23) BILANCIO SOCIALE È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 24) CONVENZIONI Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 25) QUALITA' DI VOLONTARIATO La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.



[Handwritten signature]

ARTICOLO 26) PERSONALE RETRIBUITO L'Associazione può assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi

o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017,

vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono

disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato

dall'Associazione.

ARTICOLO 27) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI L'Associazione deve tenere

obbligatoriamente: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro

delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. I libri

di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del

Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma,

sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Gli associati

hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano

conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale,

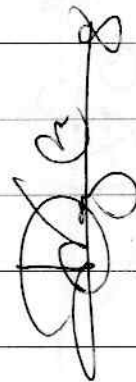
previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata

dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla

ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto,

il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve

deliberare nella prima convocazione utile.



ARTICOLO 28) RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI Gli

associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO In caso di estinzione o

scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ARTICOLO 30) DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non è previsto dal presente

statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente



Stampa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Viterbo. Data: 31 OTT 2023. Al n. 1100. ES2023. Pagato, con Mod. F 23, Euro. Il Funzionario Romano Ester. Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Mori.